

REGOLAMENTO OPERATIVO

Regolamento interno di negoziazione

Argomento:	Area Finanziaria
Responsabile:	Capo Area Finanza
Comitato competente:	Compliance- und Gesamtbankrisiko-Komitee
Autore:	Gernot Häufler
Approvato il:	31.03.2017
Valido dal:	01.04.2017

In breve:

Regolamento interno di negoziazione in conformità alla „Comunicazione Consob in tema di prodotti finanziari illiquidi“¹.

Il presente regolamento definisce le procedure e modalità della negoziazione per conto proprio delle proprie emissioni e delle obbligazioni emesse dalle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige.

¹ „Linee guida interassociative di ABI, Assosim e Federcasse per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi“ del 5 agosto 2009

Indice

- 1 Preambolo**
- 2 Soggetto negoziatore**
- 3 Prodotti finanziari negoziati**
- 4 Clienti ammessi alla negoziazione**
- 5 Procedure e modalità di negoziazione**
 - 5.1 Determinazione del prezzo**
 - 5.2 Quantità**
- 6 Giorni e tempi di negoziazione**
- 7 Obblighi di trasparenza**
 - 7.1 Trasparenza prima della negoziazione (pre-trade)**
 - 7.2 Trasparenza dopo la negoziazione (post-trade)**
- 8 Liquidazione e regolamento dei singoli trasferimenti**
- 9 Controlli interni**

1 Preambolo

Il presente regolamento serve a definire le procedure e le modalità di negoziazione di prodotti finanziari, per i quali la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige predispone la liquidità per i clienti, nel senso della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 relativa agli obblighi degli intermediari finanziari per il collocamento di prodotti finanziari illiquidi e nello spirito del "Regolamento per l'implementazione delle direttive Consob in tema di prodotti finanziari illiquidi", che è stato predisposto dall'Abi, Assosim e dalla Federcasse ed il quale è stato attestato dalla Consob.

2 Soggetto negoziatore

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA negozia per conto proprio ed esegue gli ordini per conto dei clienti propri e delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige.

3 Prodotti finanziari negoziati

Le tipologie di prodotti finanziari per i quali la Banca assicura la negoziazione nel senso del presente regolamento, sono le obbligazioni di propria emissione e le obbligazioni emesse dalle Casse Raiffeisen.

I prodotti finanziari rientranti nella tipologia di prodotti sopraelencata vengono preselezionati dall'Area Finanza della Banca sulla base di condizioni di liquidità, che la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA è disposta a garantire e per i quali tale fatto viene evidenziato nei rispettivi prospetti di vendita.

4 Clienti ammessi alla negoziazione

Per la negoziazione sono ammessi tutti i clienti della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige e delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige, che sono classificati quali investitori retail. La Banca si riserva il diritto di ammettere alla negoziazione anche i clienti professionali e le controparti qualificate.

5 Procedure e modalità di negoziazione

La Banca concede ai propri clienti l'accesso al sistema di negoziazione attraverso i terminali collocati negli uffici dei consulenti al piano terra della Banca. La Banca si appoggia per la determinazione dei prezzi offerti alle prerogative previste dal Regolamento sulla determinazione dei prezzi nel rispetto dei meccanismi di funzionamento del sistema e della normativa sulla trasparenza, i quali sono definiti qui di seguito.

Il sistema di negoziazione ammette il controllo e la tracciabilità dei prezzi evidenziati e delle quantità scambiate nelle singole operazioni.

La negoziazione si svolge secondo il metodo della negoziazione continua; l'ordine del cliente viene eseguito in automatico, mettendo a confronto ordini di segno opposto.

Nel sistema di negoziazione sono registrati e salvati i dati più importanti che identificano l'ordine. Vi rientrano il codice identificativo dello strumento finanziario, la descrizione, il tipo del movimento, il valore nominale, il prezzo, gli interessi maturati, le spese, la valuta, l'orario e la data di inserimento dell'ordine, la valuta di regolamento e il controvalore della transazione.

5.1 Determinazione del prezzo

I prezzi di negoziazione sono calcolati in conformità al „Regolamento di valutazione degli strumenti finanziari“, e alla prassi comunemente accettata sui mercati finanziari, attualizzando i flussi di pagamento sulla base di tassi di riferimento. Per i titoli di tipo „Plain Vanilla“ il prezzo è stabilito al minimo una volta al giorno, prendendo come base il tasso „EONIA Swap Rate“ di identica durata e aggiungendo un margine di rischio il quale tiene conto dei costi per la raccolta collegati al rischio emittenti.

Se compatibile con le condizioni per la raccolta si rinuncia al “margine di rischio” di cui sopra.

Nel caso di obbligazioni strutturate, alla componente meramente obbligazionaria, che è calcolata secondo lo schema di cui sopra si aggiunge anche la componente derivata opzionale (metodo Black&Scholes).

I prezzi così calcolati possono essere variati dalla Banca in aumento o in diminuzione in conformità a strumenti finanziari paragonabili negoziati su mercati regolamentati o sistemi di negoziazione multilaterale. nel caso di acquisto da parte del cliente l'aumento non può eccedere lo 0,50%, la diminuzione nel caso di vendita da parte del cliente non può eccedere lo 0,50%.

Criteria per la formazione dei prezzi

Quando le condizioni di mercato rispecchiano le eventualità sotto elencate in modo dettagliato, la Banca può aumentare lo spread tra denaro-lettera a 150 punti basi, oppure può procedere all'interruzione della negoziazione dei relativi strumenti finanziari:

Condizioni di stress	1. limite	2. limite
fluttuazione giornaliera dell' Euribor3M	0,5%	2%
fluttuazione giornaliera dell'IRS 5YR	0,5%	2%
fluttuazione giornaliera della somma dei due tassi	0,7%	3%

Fonte: Il Sole 24 ore, Reuters, Bloomberg

Quando il primo limite viene superato da almeno uno dei due parametri la Banca può procedere ad aumentare lo spread tra denaro/lettera ad un massimo di 150 punti base.

Quando il secondo limite viene superato da almeno uno dei parametri di cui sopra, la Banca può interrompere la negoziazione degli strumenti finanziari fino al giorno lavorativo, che segue al giorno, nel quale i parametri sono scesi al di sotto del secondo limite.

5.2 Quantità

La Banca garantisce l'esecuzione, secondo le regole sopra fissate, nell'arco di tre giorni dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nel sistema di negoziazione e per la quantità massima negoziabile nell'arco di un giorno di 50.000,00 euro per tutte le offerte di negoziazione presentate.

6 Giorni e tempi di negoziazione

L'accesso alla negoziazione è consentita tutti i giorni lavorativi bancari dalle ore 08:05 alle ore 12:55 e dalle ore 14:30 alle 16:15.

7 Obblighi di trasparenza

La Banca rispetta tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal „Regolamento per il rispetto delle prescrizioni fatte dalla Consob in tema di prodotti illiquidi”, pubblicando i relativi fogli informativi sul sito www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale.html e appendendoli nella sala sportelli della Banca.

7.1 Trasparenza prima della negoziazione (pre-trade)

Le seguenti informazioni sono messe a disposizione per ogni prodotto finanziario durante i tempi di negoziazione:

- ISIN e descrizione del singolo titolo
- La valuta
- Il miglior prezzo denaro e lettera in offerta
- Il prezzo e la quantità dell'ultimo contratto concluso

7.2 Trasparenza dopo la negoziazione (post-trade)

Le seguenti informazioni vengono messe a disposizione entro l'inizio del giorno di negoziazione successivo per ogni prodotto finanziario:

- ISIN e descrizione del singolo titolo
- La valuta
- Il numero dei contratti di conclusi
- Il volume totale negoziato e il controvalore
- Il prezzo minimo e massimo.

8 Liquidazione e regolamento dei singoli trasferimenti

Gli ordini eseguiti vengono regolati nell'arco di 2 giorni dalla conclusione del contratto sul conto di riferimento del cliente, se non altrimenti desiderato dallo stesso cliente.

9 Controlli interni

Per garantire l'osservanza degli obblighi di un atteggiamento corretto e trasparente nei confronti del cliente e per salvaguardare l'applicazione delle regole contenute nel presente "regolamento di negoziazione interno", la Banca stabilisce, applica e preserva delle apposite procedure interne di controllo.